

FONDAZIONE LAUREUS SPORT FOR GOOD ITALIA

Statuto

Articolo 1 DENOMINAZIONE

1.1 Su iniziativa del Comitato Laureus Sport for good Italia e della Fondazione Giuliano e Maria Carmen Magnoni, è costituita una fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Laureus Sport for good Italia" (di seguito, la "Fondazione").

1.2 La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve, "ONLUS") che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico.

1.3 La Fondazione utilizza le denominazioni ed i marchi "Laureus" e "sport for good" per i fini indicati nel presente statuto ed, in particolare, per il raggiungimento delle scopo istituzionale, in forza di specifiche autorizzazioni concesse dalla Laureus Sport for good Foundation con sede a Londra.

Articolo 2 SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Italia, a Milano.

2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, nonchè agenzie e uffici.

Articolo 3 DURATA

3.1 La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 FINALITA'

4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e dello sport dilettantistico.

4.2 La Fondazione è stata costituita al fine di raccogliere le sfide sociali più urgenti a favore di soggetti svantaggiati, con particolare attenzione ai minori in situazioni di effettivo disagio sociale ed economico, principalmente mediante l'utilizzo

dell'influenza positiva della pratica sportiva e l'esempio dei suoi maggiori rappresentanti.

Articolo 5

ATTIVITA' STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'

5.1 La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà tra l'altro svolgere, direttamente o indirettamente, le seguenti attività:

- (a) promuovere e favorire la formazione e la crescita professionale degli operatori che operano nei settori di attività di cui al precedente articolo 4 a favore delle categorie svantaggiate e dei minori in particolare, anche attraverso la promozione e l'organizzazione di incontri, di corsi, di seminari e di convegni;
- (b) elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi e di assistenza sociale a sostegno delle finalità della Fondazione e degli enti ed organizzazioni italiane, senza scopo di lucro aventi finalità analoghe, con particolare riferimento alle iniziative intese a favorire l'integrazione sociale dei giovani e ad aiutare i bambini ed i giovani che si trovano in situazioni di povertà o miseria, in condizioni di abbandono e comunque bisognosi;
- (c) promuovere e sostenere attività sportive dilettantistiche, quali momenti socialmente formativi e di sana conservazione psico-fisica, da realizzarsi sia mediante l'organizzazione di iniziative competitive e non, di carattere sportivo, sia sostenendo l'attività sportiva stessa con la messa a disposizione di impianti ed attrezzature idonee;
- (d) promuovere campagne di informazione di sensibilizzazione, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle norme di legge. A tal fine la Fondazione potrà ricorrere a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;
- (e) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali.

5.2 La Fondazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, ed in particolare, potrà:

- (i) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;

- (ii) costruire e affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;
- (iii) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- (iv) partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, in Italia ed all'estero, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe.

5.3 La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse ed, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 6 PATRIMONIO ED ENTRATE

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come indicata nell'atto costitutivo.

6.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori, dei Soci Sostenitori, da eredità, legati, donazioni e liberalità con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

6.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

6.4 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione.

Articolo 7 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

- i Fondatori; ed
- i Soci Sostenitori.

Articolo 8 FONDATORI

8.1 Sono Fondatori:

- la Fondazione Giuliano e Maria Carmen Magnoni; ed
- i componenti, persone fisiche e giuridiche, facenti parte del Comitato Laureus Sport for good Italia, estintosi *ipso iure* per effetto della costituzione della Fondazione stessa, a cui è stata attribuita tale qualifica in conformità alla procedura indicata nell'atto costitutivo della Fondazione.

8.2 I Fondatori possono, con decisione unanime, attribuire la qualifica di Fondatore ad ogni soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che sia particolarmente meritevole e sia distinto per la sua attività, presente o passata, nell'ambito delle finalità e delle attività della Fondazione.

Articolo 9 SOCI SOSTENITORI

9.1 Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi (i) mediante contributi in denaro, annuali, o pluriennali, o (ii) mediante conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo e funzionale al perseguimento dei fini della Fondazione, o (iii) mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualità di Soci Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri e con il consenso del Presidente.

9.2 La qualifica di Soci Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo o la prestazione è stato adempiuto.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione può suddividere i Soci Sostenitori in categorie in relazione al tipo di apporto e contribuzione alla Fondazione.

Articolo 10 PERDITA DELLA QUALIFICA DI FONDATORE E DI PARTECIPANTE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera, con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti (escludendosi dal computo il voto del Fondatore e del Socio Sostenitore che riveste altresì la qualifica di consigliere), l'esclusione dei Fondatori e dei Soci Sostenitori, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: (i) comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione; (ii) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; (iii)

morosità; (iv) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; (v) assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; (vi) essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti; (vii) essere stati condannati ad una pena, anche temporanea che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.2 Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.

10.3 I Soci Sostenitori possono, con almeno 6 (sei) mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 11 ORGANI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Direttore Generale;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

11.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione delle stesse, e salvo quanto altrove espressamente previsto nel presente statuto.

Articolo 12 COLLEGIO DEI FONDATORI

12.1 I Fondatori costituiscono il Collegio dei Fondatori.

12.2 Al Collegio dei Fondatori, oltre a quanto altrove espressamente stabilito nel presente statuto, spetta:

- (a) la formulazione di pareri e proposte, non vincolanti, agli organi della Fondazione sulle attività e sui programmi della Fondazione medesima;
- (b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli stessi, nonché la revoca dei medesimi;

- (c) la nomina e revoca del Presidente della Fondazione;
- (d) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro emolumento nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10, 6° comma, lettera d), del Decreto Legislativo n. 460/1997.

Articolo 13
CONVOCAZIONE E QUORUM
DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

13.1 Il Collegio dei Fondatori si raduna unicamente quando deve assumere delibere di propria competenza, ed, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

13.2 Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, ovvero su istanza della maggioranza dei Fondatori, per mezzo di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, inviato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o qualsiasi strumento telematico che ne garantisca la ricezione.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, potrà essere inviato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

13.3 È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per teleconferenza o video - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

13.4 Ogni Fondatore ha diritto ad un voto.

13.5 I Fondatori - persone giuridiche - sono rappresentati dal loro legale rappresentante. I Fondatori possono farsi rappresentare nell'esercizio delle funzioni e delle competenze attribuite agli stessi ai sensi di legge e del presente statuto mediante delega scritta. Ciascun Fondatore non può avere più di 3 (tre) deleghe.

13.6 L'adunanza del Collegio è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

13.7 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti,

salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

13.8 Il Presidente illustra al Collegio dei Fondatori i motivi che hanno indotto alla convocazione dell'adunanza ai sensi del precedente articolo 13.2, l'andamento delle attività della Fondazione ed i programmi di future iniziative.

Articolo 14

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero variabile di componenti compreso da 7 (sette) a 20 (venti), ivi compreso il Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Collegio dei Fondatori, ai sensi del precedente articolo 12.2(b), previa determinazione del numero degli stessi.

14.2 Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere aumentato fino a 25 (venticinque) mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che in proposito delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente.

I membri così nominati cesseranno dal loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in carica al momento della loro nomina per cooptazione.

14.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.

14.5 Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati non siano stati:

- (i) dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;
- (ii) condannati ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.

14.6 Costituiscono cause di decadenza dalla carica di Consigliere, oltre che la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente articolo 14.5, le dimissioni e la morte. Può altresì costituire causa di decadenza dei Consiglieri, a giudizio del Consiglio medesimo, la non partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.

14.7 Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, questi potranno essere sostituiti seguendo i rispettivi criteri di nomina. I membri così nominati cesseranno dal loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 15

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

15.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri altrove espressamente conferiti dal presente Statuto:

- (a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- (b) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;
- (c) deliberare eventuali modifiche al presente Statuto in conformità a quanto previsto nell'articolo 16.2, ultimo capoverso;
- (d) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 24;
- (e) attribuire la qualifica di Socio Sostenitore ai sensi dell'articolo 9.1;
- (f) deliberare la decadenza dei Fondatori e dei Soci Sostenitori per le cause di cui all'articolo 9.1;
- (g) nominare, tra i propri componenti, il Vice - Presidente;
- (h) nominare i componenti del Comitato Esecutivo in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 17;
- (i) nominare, con il consenso del Presidente, il Direttore Generale, scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio stesso, e determinandone l'eventuale compenso nel rispetto del disposto di cui alla lett. e), comma 6°, dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente, al Vice Presidente, ai singoli Consiglieri, nonché di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni altra persona, comitato ed organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone le mansioni, la durata, e gli eventuali compensi, nel rispetto del disposto di cui alla lett. e), comma 6, dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. E', inoltre, in facoltà del Consiglio di Amministrazione emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l'attività della Fondazione o singoli settori della stessa.

Articolo 16

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente della Fondazione, che lo presiede, ovvero su istanza della maggioranza dei propri membri, per mezzo di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, mediante avviso di convocazione inviato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o mediante qualsiasi strumento telematico che ne attesti la ricezione.

In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, personalmente o per delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In deroga a quanto sopra, le delibere di modifica del presente statuto di cui all'articolo 14, lettera (c) sono approvate con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi membri e con il consenso del Presidente.

16.3 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

16.4 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato dal Consiglio stesso. Le deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 COMITATO ESECUTIVO

17.1 Il Consiglio di Amministrazione, successivamente alla sua costituzione, nomina il Comitato Esecutivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

17.2 Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 9 (nove) persone, ivi compreso il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, due Consiglieri ed il Direttore Generale, mentre i restanti componenti vengono designati dal Consiglio di Amministrazione che li sceglie anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

17.3 Il Comitato Esecutivo cessa unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

17.4 Il Comitato Esecutivo, oltre a quanto altrove nel presente statuto espressamente attribuitogli:

- (a) esamina, valuta ed approva i programmi di attività proposti dal Direttore Generale

nell'ambito dei vincoli di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione;

- (b) cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio tra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
- (c) predispone gli schemi di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- (d) approva eventuali regolamenti interni;
- (e) svolge ogni altra competenza di ordinaria amministrazione che gli venga delegata dal Consiglio di Amministrazione.

17.5 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati, a cura del Presidente, con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare.

17.6 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione. Le deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 DIRETTORE GENERALE

18.1 Il Direttore Generale, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Presidente, ai sensi del precedente articolo 15.2, lettera i).

18.2 Il Direttore Generale scade dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

18.3 Al Direttore Generale spettano le seguenti competenze:

- (a) coadiuvare il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere degli organi sociali della Fondazione;
- (b) proporre al Comitato Esecutivo i programmi di attività della Fondazione;
- (c) dirigere e coordinare nel quadro dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione e con il vincolo di bilancio l'attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;
- (d) vigilare e controllare l'esecuzione dei programmi e delle iniziative della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;

- (e) essere responsabile del personale;
- (f) provvedere, in conformità agli indirizzi ed alle direttive generali approvate dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale ed a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
- (g) proporre al Comitato Esecutivo gli eventuali regolamenti di funzionamento;
- (h) proporre al Comitato Esecutivo i *budget* per le attività ed i programmi della Fondazione e gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo della stessa;
- (i) svolgere ogni altra competenza di ordinaria amministrazione che gli verrà delegata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina o dal Comitato Esecutivo o dal Presidente.

18.4 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 PRESIDENTE

19.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Fondatori, ai sensi del precedente articolo 12.1, lettera c) con decisione unanime dei suoi componenti, e rimane in carica a vita.

19.2 Il Presidente cessa dalla carica: (i) per decesso; (ii) impedimento permanente; (iii) per dimissioni volontarie dello stesso. Il Presidente può essere altresì revocato dal Collegio dei Fondatori con delibera approvata con il voto favorevole di [almeno i quattro quinti dei suoi componenti, escludendo dal computo il voto del Presidente stesso], per giusta causa che, a titolo esemplificativo, sussiste nelle fattispecie indicate ai punti (i), (ii), (iv), (v), (vi) e (vii) del precedente articolo 10.1. In tal caso il Collegio dei Fondatori provvede a nominare il nuovo Presidente della Fondazione.

19.3 Il Presidente, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede sia il Collegio dei Fondatori sia il Consiglio di Amministrazione sia il Comitato Esecutivo, e cura, coadiuvato dal Direttore Generale, l'esecuzione degli atti deliberati dagli organi della Fondazione. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

19.4 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di

Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

19.5 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 VICE - PRESIDENTE

20.1 Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

20.2 Di fronte a terzi, la firma del Vice - Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 21 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

21.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 5 (cinque) membri - 3 (tre) Revisori Effettivi e 2 (due) Revisori Supplenti - nominati dal Collegio dei Fondatori ai sensi del precedente articolo 12, lettera d).

21.2 Tutti i Revisori sono scelti tra persone iscritte nell'apposito registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

21.3 Nel corso della sua prima riunione, il Collegio dei Revisori nomina al suo interno il Presidente del Collegio.

21.4 I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

21.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità amministrativa e contabile della Fondazione, e redige una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

21.6 I Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

21.7 Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2404, 2405, I° comma, 2407 del codice civile.

Articolo 22 BILANCIO E UTILI

22.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di

Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

22.3 Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

22.4 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

22.5 Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le peculiarità della natura giuridica di Fondazione.

22.6 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per le finalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5.1.

22.7 Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 23 CLAUSOLA ARBITRALE

23.1 Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà anche la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

23.2 Gli arbitri procederanno secondo diritto.

23.3 La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Articolo 24 SCIOGLIMENTO

24.1 La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 27 codice civile.

24.2 Le delibera di estinzione sarà valida qualora sia adottata col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e con il consenso del Presidente.

24.3 Contestualmente alla delibera di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina

di uno o più liquidatori, potendo sceglierli anche tra gli amministratori uscenti.

24.4 In caso di estinzione, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale od a fini di pubblica utilità od operanti nel settore dell'oncologia, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 NORMA DI RINVIO

23.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano -le norme del codice civile e la vigente normativa italiana in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.